I QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY
N°5 - RELEASE 10 AGOSTO 2020

LE SOCIETÀ OFFSHORE

Coordinatore Guido Ascheri

Marina d'Angerio

Ascheri & Partners
Studio Commercialisti

ADAMNELSON
Studio Legale

Ascheri Academy
Formazione Professionale

I QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY

Coordinatore Guido Ascheri

Guido Ascheri

Coordinatore scientifico dello studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per editori quali IPSOA ed EBC, Ebooks per Fisco e Tasse, ha fondato e diretto la rivista «Professione Azienda», premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale.
Guido è Designated Member di Adam Nelson LLP.

Marina d'Angerio

Laureata presso l'Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista iscritta all'albo di Torino e Revisore Contabile. È, inoltre, abilitata in Inghilterra e Galles come ICAEW Chartered Accountant ed Auditor. Si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, bilanci e dichiarazioni fiscali.
Marina è Deisgnated Member di Adam Nelson LLP.

LE SOCIETÀ OFFSHORE

INDICE

I. Introduzione 1
II. Caratteristiche delle società offshore 4
III. La UK Agency Company 9
IV. Caso studiato 11
IV.I Elementi rilevanti 12
IV.II Elementi da non sottovalutare 12

I. Introduzione

Trattare come argomento le società offshore non è semplice perché tale termine porta quasi naturalmente con se le espressioni tax haven, evasione fiscale e nel migliore dei casi elusione fiscale. Da sempre i media e gli stessi governi degli stati “onshore” promuovono una visione piuttosto negativa, in termini di criminalità, dei paesi a fiscalità privilegiata perché, in quanto tali, attirano gli investimenti provenienti da stati a fiscalità ordinaria sottraendo loro risorse economiche.

E’ opportuno in questa sede fare un po’ di chiarezza. E’ importante ricordare che la pratica di costituzione di società offshore è assolutamente legale per ogni soggetto residente in qualsiasi stato, nonostante si tratti di un ammanco fiscale causato ai cittadini di un paese a fiscalità ordinaria.

In ambito tributario, la maggior parte degli stati distinguono tra evasione ed elusione fiscale.

L’evasione è riconosciuta essere fraudolenta ed al di fuori dei limiti posti dalla legge, mentre l’elusione rientra nell’ambito di tali limiti sebbene una tale applicazione della norma non sia nelle intenzioni del legislatore.

L’evasione fiscale non si verifica solo nell’ambito di un intento criminoso o attività illegali, ma anche quando, nell’ambito di attività legali, il contribuente intende nascondere alle autorità fiscali parte dei propri utili.

L’elusione fiscale è più difficile da individuare rispetto all’evasione, in quanto non vi è un’esplicita contravvenzione delle regole legali; si tratta di una riduzione dell’obbligo fiscale mediante l’utilizzo di mezzi legali che generalmente si concretizzano mediante situazioni poste in essere per mezzo di alterazioni artificiose al fine di trarre vantaggio dalle anomalie o mancanze nella norma fiscale. In via generale essa va contro i principi generali di equa tassazione e di non discriminazione.

Cosa diversa è la pianificazione fiscale la quale è legittima, persegue anch’essa il fine di una riduzione dell’obbligazione fiscale, ma in linea con i sottostanti principi della legislazione fiscale.

Questo e-book si pone l’obiettivo di attuare una legittima pianificazione fiscale utilizzando le società offshore.

Offshore significa letteralmente fuori dalle acque territoriali. Il termine società offshore identifica una società registrata in base alle leggi di uno stato estero, ma che conduce la propria attività al di fuori dello stato o della giurisdizione in cui è registrata.

Nel corso degli anni, il ricorso all’utilizzo dei paradisi fiscali si è dimostrato un fenomeno in crescita esponenziale e progressiva, favorito dal processo di globalizzazione dell’economia,

dall'integrazione dei mercati finanziari e dall'ampia diffusione delle tecnologie informatiche in grado di spostare ovunque capitali grazie ad input telematici (un semplice click).

Più è cresciuta la competizione globale, più si è dilatata la produzione giuridica nazionale ed Europea con l'elaborazione di complesse e sovrabbondanti regole-handicap.

Sicché' i diversi sistemi, ossia, tax, bank e law, nella più ampia cornice di un unificato spazio giuridico, sono fra loro in concorrenza e presentano, per gli operatori, elementi ed opzioni che incidono sulle scelte e sulle strategie d'impresa.

Le decisioni sul dove e come fare impresa, investire ed immettere capitali da parte degli operatori economici e funzionari sono fortemente influenzate dalla flessibilità e dalla convenienza fiscale.

Avere ed utilizzare società offshore, non è più solo condurre il denaro "sotto il sole e le palme", ma è una scelta che risponde sempre più frequentemente all'esigenza delle imprese di essere competitivi con i propri prodotti da collocare nel mercato unico mondiale, tali esigenze hanno da sempre naturalmente orientato verso l'adozione di modelli societari più idonei a sviluppare minori costi, minore tassazione ed a godere di migliore flessibilità.

Il corporate tax rate applicato alle società nell'Unione europea è assolutamente disallineato e offre alle multinazionali la facoltà non solo di insediarsi fisicamente nei Paesi che assicurano migliori condizioni fiscali, ma anche di implementare modelli organizzativi, produttivi e di transfer price per spostare all'interno del gruppo ricavi e costi in modo da limitare al massimo le imposte da versare globalmente.

Riporto più per completezza che per conoscenza la tabella "Paying Taxes 2016", il Rapporto appena pubblicato da Banca Mondiale e Pwc che analizza i livelli di tassazione e gli adempimenti burocratici in 189 Paesi del mondo. L'Italia è al primo posto come paese avente il maggior prelievo fiscale.

Passare dalla pressione del 12,5% dell'Irlanda o a quella del 10% della Bulgaria a un corporate tax rate di oltre il 31% come in Germania o in Italia (tra Ires e Irap, senza contare il prelievo sul lavoro che spinge il total tax rate tricolore a un livello tra i più elevati al mondo e ben oltre il 60%), significa porre le condizioni per provocare effetti negativi sulla concorrenza all'interno dei confini Ue. Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi membri della Ue, la sovranità fiscale è considerata tuttora intangibile e sotto questo profilo non pare ci siano margini di intervento per riequilibrare il sistema.

La richiesta del maxi-risarcimento fiscale alla Apple avanzata dalla Commissione Ue per gli aiuti di Stato illegittimi ricevuti dal Governo irlandese riporta alla ribalta il problema dell'eccessiva disomogeneità in Europa del prelievo tributario sulle aziende. La vicenda Apple segue, infatti, analoghe vertenze che hanno coinvolto Fiat e Starbucks, chiamate nell'autunno 2015 a rimborsare tra i 20 e i 30 milioni di euro per i vantaggi fiscali ottenuti da Lussemburgo e Olanda.

II. Caratteristiche delle società offshore

Le società offshore sono imprese costituite in un paese estero, registrate come persone giuridiche all'interno della giurisdizione in cui sono state fondate.

Generalmente Il domicilio dei fondatori deve essere esterno a suddette giurisdizioni e la maggior parte degli affari di questo tipo di società devono essere svolte al di fuori della giurisdizione in cui sono state costituite.

Sotto il profilo dell'ambito di applicazione, si possono distinguere:

- Pure tax haven: Paesi in cui non esistono imposte sui redditi, sul patrimonio, sulle successioni o sulle donazioni, inoltre esiste un rigido segreto bancario, per cui è facile costituire società e trust, (es. Bahamas, Bermuda);
- No-tax foreign income haven: Paesi che tassano solo i redditi prodotti su base territoriale, per cui sono esenti, in genere, i redditi prodotti all'estero e le esportazioni (es. Liberia, Panama, ma anche taluni Paesi africani, Nigeria, Angola, Ruanda);
- Low tax haven: Paesi che tassano a bassa fiscalità redditi ovunque prodotti (es. British Virgin Islands);
- Special tax haven: Paesi di normale livello impositivo che permettono al loro interno la creazione di organismi molto flessibili (es. Lichtenstein/Lussemburgo).

Contrariamente ai più famosi luoghi comuni che vedono le società offshore nelle classiche isole tropicali (Bahamas, Isole Vergini, Vanuatu ecc.), esistono anche altri grandi stati che offrono l'opportunità di fondare società a tassazione agevolata, tra questi ricordiamo il Regno Unito, la Nuova Zelanda, il Portogallo e l'Austria.

Tramite una società offshore opportunamente configurata è possibile ottenere vantaggi quali la protezione del patrimonio, la semplificazione della burocrazia, l'ottimizzazione dei costi, la riservatezza.

Per fare qualche esempio:

- Diminuire i costi della mano d'opera: la delocalizzazione permette di acquisire risorse umane in un Paese in cui il costo della mano d'opera è inferiore e la tassazione è favorevole.
- Agevolare la distribuzione: grazie all'informatizzazione delle aziende ed alla globalizzazione è possibile dislocare le sedi aziendali trovando una posizione in diversi mercati così da poter essere più competitivi.
- Proteggere gli asset patrimoniali: spesso le società offshore sono destinatarie di asset immobiliari e le loro azioni vengono destinate in trust.
- Creare una pianificazione fiscale: grazie al transfer pricing tra società collegate, multinazionali o facenti parte di un gruppo, è possibile agevolare fiscalmente tutte le sedi societarie che risiedono nei Paesi con imposte più alte.

Paradossalmente, nel momento in cui si fa più stringente la lotta ai paradisi fiscali ed alle società off-shore, il fenomeno, lungi dall'essere debellato, diviene più consolidato e diffuso.

Gli interventi degli organi regolatori internazionali e dei Governi sono diventati più frequenti e determinati: le strategie di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale si sono sempre più affinate e la lotta alla delocalizzazione dei redditi ed allo spostamento dei flussi finanziari legati alla criminalità organizzata ed al terrorismo, ha portato alla nascita della regolamentazione anti-riciclaggio, quasi universalmente applicata.

Il 20 maggio 2015 è stato adottato un nuovo quadro giuridico in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — "AML/CFT"), composto dai seguenti strumenti:

- direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ("quarta direttiva antiriciclaggio");
- regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ("regolamento sui trasferimenti di fondi").

Uno degli elementi chiave del quadro giuridico dell'UE è l'approccio basato sul rischio. Le situazioni che presentano un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo possono giustificare l'applicazione di misure rafforzate, mentre quelle in cui il rischio è ridotto possono legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi.

L'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio incarica la Commissione di individuare le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di Antiriciclaggio che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

Le giurisdizioni ad alto rischio sono quelle in cui le caratteristiche della normativa finanziaria aumentano la probabilità di offrire servizi di riciclaggio di denaro, utilizzati da organizzazioni terroristiche e criminali.

L'essenza di questo elenco non è di stigmatizzare ma di indicare apertamente le giurisdizioni con cui l'Unione è determinata a mantenere e intensificare il dialogo per eliminare le carenze individuate e che hanno la volontà di cooperare.

Il GAFI, l'organismo di normazione internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, promuove l'attuazione di misure giuridiche, normative e operative per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento dei terroristi e altre minacce connesse all'integrità del sistema finanziario internazionale.

Emette le cosiddette raccomandazioni GAFI ("Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa") che rappresentano gli standard mondiali in materia di Antiriciclaggio.

Per tenere conto del livello di impegno dimostrato dai paesi terzi ad alto rischio, nell'ambito del GAFI, a rimediare alle carenze individuate, i paesi terzi in questione sono elencati in sezioni distinte dell'allegato dell'atto delegato, come segue:

1. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.

1	Afghanistan
2	Bosnia-Herzegovina
3	Guyana
4	Iraq
5	Repubblica democratica popolare del Laos
6	Syria
7	Uganda
8	Vanuatu
9	Yemen

2. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

1	Iran

3. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

1	Repubblica popolare democratica di Corea

L'elenco sarà rivisto dalla Commissione ad intervalli opportuni.

L'Europa intensifica la lotta contro l'evasione fiscale ed i paradisi fiscali.

I deputati accolgono le proposte della Commissione per l'elaborazione di una lista nera europea delle giurisdizioni non-cooperative.

Il Parlamento sostiene anche sanzioni contro le giurisdizioni non cooperative, tra cui la possibilità di sospendere gli accordi di libero scambio e vietare l'accesso ai fondi comunitari. Le sanzioni dovrebbero essere rivolte ad aziende, banche, società di revisione contabile, legali e consulenti fiscali di cui è stato dimostrato il coinvolgimento in attività illegali o illecite con quelle giurisdizioni.

La libertà di scegliere come e dove fare impresa, investire ed immettere capitali, da parte degli operatori economici e finanziari, è fortemente condizionata dalla elasticità e dal funzionamento dei principali sistemi operativi di ogni Paese: tax, law, bank (come precedentemente accennato).

Là dove è più difficile fare impresa, quanto più i vincoli sono stringenti, tanto più gli operatori cercheranno di emigrare in Paesi dove sono meno forti i vincoli burocratici, giuridici, fiscali, e dove è più facile fare impresa, fare investimenti, fare banca.

La maggior parte degli usi legittimi delle società offshore sono: commercio internazionale, protezione dei beni e tutela patrimoniale, società di partecipazione, la registrazione di navi, la tutela della proprietà intellettuale, la pianificazione dei rapporti successori ed ereditari, e la riservatezza degli assetti proprietari delle holding.

Chiaramente la legalità comportamentale delle società offshore va vagliata alla luce delle normative italiane ed internazionali, la società offshore non deve essere usata come uno strumento (illegale) per non pagare le imposte dovute, ma come un'opportunità che il diritto societario internazionale mette a disposizione per poter ottimizzare i propri investimenti e per tutelare il patrimonio e la privacy.

Inoltre, e ci tengo a puntualizzare questo punto, è assolutamente impensabile ipotizzare di lavorare dall'Italia con una società offshore.

Chi utilizza una società offshore per trarne reddito e lavorare deve andarsene realmente dall'Italia ed essere un reale (e non fittizio) residente estero. Ogni altra interpretazione non è né ammessa né ammissibile.

Motivo principale è la Worldwide Taxation che comporta, come disposto in Italia dagli art. 3 ed 81 del Tuir per persone fisiche e società, che venga tassato il reddito complessivo del soggetto residente ovunque esso sia stato prodotto.

Ne deriva la necessità per gli stati interessati di approntare un sistema di controllo in grado di scovare eventuali proventi occulti conseguiti all'estero, al fine di evitare che i propri cittadini possano facilmente eludere gli obblighi impositivi nazionali mediante la semplice delocalizzazione dei relativi proventi in giurisdizioni privilegiate.

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il nuovo standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale. Il nuovo standard globale intende essere uno strumento di lotta transfrontaliera all'evasione fiscale.

Lo scambio automatico di informazioni è un meccanismo che consente alle autorità fiscali degli Stati di inviarsi dati relativi ai contribuenti residenti. Si tratta di una procedura amministrativa che non richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria e che prescinde dall'esistenza di un'indagine della magistratura. Lo scambio automatico deve essere comunque consentito da un accordo bilaterale tra gli Stati che intendono beneficiarne.

Quindi, per rispondere a tutti coloro che credono che con una società off-shore sia possibile non pagare tasse nel paese di residenza, la risposta univoca è NO!.

O si risiede e si lavora nella giurisdizione offshore (dove nella maggior parte dei casi non è possibile operare) o si pagano le tasse nella nazione in cui si risiede e dove viene espletata l'attività lavorativa, ogni altra interpretazione è falsa e non corretta secondo le leggi vigenti.

Se operate a livello internazionale, se il vostro reddito è prodotto in varie parti del mondo, o se pensate di lanciare un nuovo progetto imprenditoriale senza nessuna attività espletata in Italia, potrebbe valutarsi la costituzione di una off-shore, purché si sappia che non è possibile possedere una off-shore e lavorare, con detta ragione sociale, in Italia, o utilizzarla per emettere fatture, a meno che l'attività off-shore non sia reale ed esistente materialmente, con sede vera, dipendenti, attività espletate realmente, e sugli utili conseguiti vengano pagate tutte le imposte in Italia in capo alla persona fisica percettore di tali redditi.

Le società offshore non costituiscono un modo lecito per evitare le tasse, infatti il fisco pretende da chi risiede in Italia, che il possesso di partecipazioni in tali società sia denunciato nel quadro RW, ed esige che i loro redditi, ancorché esentasse alla fonte, siano tassati in Italia.

Arrivati a questo punto, avendo introdotto gli elementi essenziali della discussione, poniamo alla vostra attenzione una particolare struttura, assolutamente legale e riconosciuta dall'HMRC, Agenzia delle Entrate inglese, che addirittura spiega il suo funzionamento mediante dispense che pubblica sul suo stesso sito.

III. La UK Agency Company

La UK Agency Company è una società che svolge business per conto di un terzo soggetto chiamato Principal. Il rapporto esistente tra la UK Agency ed il Principal è disciplinato da un contratto privato di agenzia.

Normalmente la UK Agency agisce celando la sua natura di agente, il che significa che essa entra in nome proprio in tutti i contratti: i conti bancari saranno aperti e gestiti in nome della UK Agency ed allo stesso modo la corrispondenza e le altre comunicazioni con i fornitori e gli acquirenti o con i destinatari dei servizi saranno tutte a nome dell'agente. Tuttavia queste azioni verranno svolte sotto tassativa direzione della società Principal: la nomenee non è in grado di agire senza il consenso della Principale e deve esercitare il suo mandato attenendosi alle clausole presenti nel contratto di Agency.

Tale struttura si presta a semplificare notevolmente le difficoltà che le società Offshore possono incontrare commerciando o aprendo conti correnti in Europa potendo così avvalersi della professionalità e onorabilità, che deriva da una società di diritto inglese.

La UK Agency Company permette così di usufruire dell'immagine onshore e della facilità di scambio del Regno Unito unendo, al tempo stesso, la fiscalità della società offshore che beneficia parzialmente dei ricavi.

Tra la società Principal e la Agency esiste un contratto di agenzia siglato da entrambe, nel quale viene chiaramente definito che la società britannica agisce per conto della società offshore e che tutto il commercio sarà posto in essere a nome del Mandatario.

In cambio dei servizi nomenee forniti la UK Agency riceve dalla Principal una commissione che può essere una percentuale sugli utili o sui ricavi, comunque ogni accordo è possibile.

L'accordo tra la Principale e la UK Agency deve essere debitamente sottoscritto prima che la Società inglese avvii la propria attività commerciale.

E' importante che l'accordo preveda che:

1. Sia fatto divieto al Rappresentante di avviare qualsiasi attività commerciale all'interno del Regno Unito e con qualsiasi Impresa inglese;
2. Sia previsto un adeguato corrispettivo per la sua mediazione;

3. Il Beneficiario, titolare della Società offshore non sia soggetto al regime fiscale in vigore nel Regno Unito;
4. Il rapporto fra la società inglese e la società offshore sia strettamente commerciale;
5. Gran parte del reddito sia reindirizzato all'azienda offshore sulla base delle clausole contrattuali.

In questo modo gli utili saranno 'raccolti' dalla società offshore e tassati secondo la legislazione del paese di destinazione. La UK Agency Company permette così di unire l'immagine e la fluidità negli scambi internazionali di una società Britannica, onshore, con i vantaggi offerti dalla fiscalità della società offshore.

È importante chiarire che la società onshore britannica non dovrà commerciare all'interno del Regno Unito con altre aziende inglesi: se così facesse, il reddito sarà interamente soggetto all'imposizione fiscale vigente in questo paese.

La UK Agency deve inoltre evitare di ricevere qualsiasi altro reddito non commerciale di fonte britannica come ad esempio interessi bancari, dividendi etc. Dovrebbe inoltre evitare di possedere beni del Regno Unito.

Il successo di tale struttura societaria è assicurato dal fatto che la UK Agency versa l'imposta sul reddito delle società nel Regno Unito sull'importo percepito per le proprie commissioni e al netto degli oneri deducibili.

L'HMRC, Agenzia delle Entrate inglese, potrà in questo caso tassare esclusivamente la Società UK non avendo alcuna giurisdizione sui redditi inviati al Principal.

La presente struttura societaria è pienamente legale, essendo ammessa dall'autorità fiscale e giuridica inglese.

Volendo fornire un esempio pratico:

Ipotizziamo un profitto di 100 sterline realizzato dalla UK Agency per conto della Società Principal. Tra la società Offshore e la UK Agency è stata contrattualmente pattuita una commissione del 20%.

Avremo, quindi, che 80 sterline verranno trasferite alla società Principal, offshore, mentre 20 sterline rimarranno alla UK Agency e rappresenteranno il suo profitto. Su tale importo si pagherà una Corporation Tax del 20%.

L'effetto globale di tale procedura sarà', dunque, quello di realizzare un ulteriore abbassamento dell'aliquota fiscale passando dal 20% ad appena il 4%.

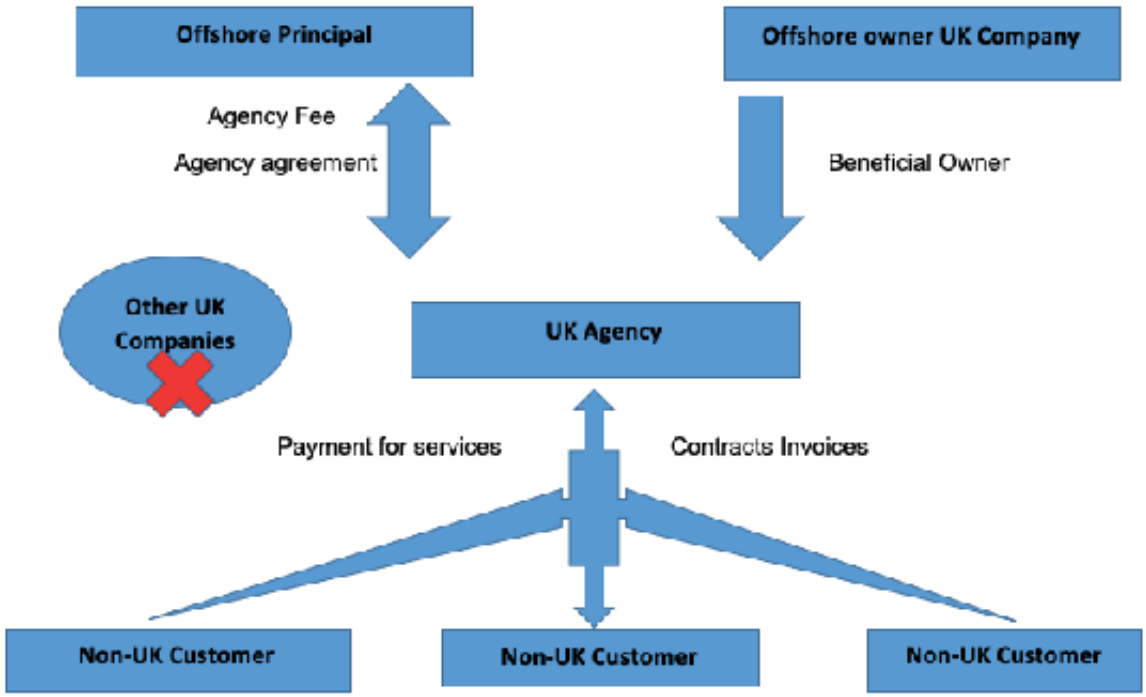

IV. Caso studiato

La Company UK entra in accordi, per conto del Committente offshore, per comprare una fornitura di scarpe da un produttore portoghese e fornire le stesse a un gruppo di moda italiano.

La società portoghese fatturerà alla società UK per il valore di mercato delle scarpe, citando il rispettivo numero di partita IVA e potendo così usufruire dell'inversione contabile dell'IVA.

La Società Inglese, a sua volta, potrà richiedere che le merci vengano trasportate direttamente ai negozi in Italia.

La società UK emetterà una fattura per il gruppo di moda italiano, sempre usufruendo dell'inversione contabile dell'IVA o Reverse Charge.

Nei negozi la merce è consegnata con tutta la documentazione che riporta i dati della società del Regno Unito e non il fornitore originario.

Una volta che le merci sono state ricevute e accettate in Italia, il gruppo di moda italiano pagherà la fattura ricevuta dalla società inglese direttamente su un conto bancario UK.

Al ricevimento dei fondi, la inglese pagherà la fattura della società portoghese.

I fondi rimanenti, al netto delle spese e del compenso pattuito per la Società Agency, saranno trasferiti alla Principal.

IV.I Elementi rilevanti

- Fatturazione: la società (Agency) britannica verrà utilizzata ai fini della fatturazione per conto della società offshore e riceverà i pagamenti su un conto bancario intestato alla società inglese.
- VAT: la UK Agency potrà fatturare nei confronti delle altre società europee con le quali la offshore intraprende rapporti commerciali, attraverso la Agency, potendo beneficiare dell'inversione contabile prevista per gli scambi intra CEE.
- Gestione immobiliare: la società britannica potrebbe fungere da agente di gestione immobiliare per la raccolta dei redditi da locazione per conto della società off-shore (che ne possiede la proprietà) e la società off-shore potrebbe addebitare alla Agency un canone commerciale. Gli inquilini non saprebbero che hanno a che fare con una società off-shore.
- Quali giurisdizioni Offshore? Isola di Man come BVI, Panama e Seychelles sono tra le giurisdizioni tax free più famose, ma ce ne sono molte altre.

Stabilire la società off-shore in una giurisdizione che ha un trattato fiscale con il Regno Unito fa perdere necessariamente i benefici della Agency.

IV.II Elementi da non sottovalutare

- Commissioni a tasso di mercato: è essenziale che il contratto di Agency tra la società UK e quella offshore operi a normali condizioni di mercato. Questo significa che la commissione della società britannica dovrebbe essere allineata ai tasso di mercato previsti per quel tipo di servizi.
- Documentazione di supporto: si deve prestare attenzione a garantire l'esistenza di un vero e proprio rapporto di agenzia (scambi di email, corrispondenza, fatture, contratti, etc.). E' consigliabile la redazione di un contratto giuridicamente vincolante preparato da un avvocato.
- Evitare tassazione UK: sarebbe essenziale garantire che la società britannica non costituisca una stabile organizzazione della società off-shore. Se così fosse tutti gli utili di questa stabile organizzazione verrebbero tassati nel Regno Unito.

Elemento essenziale è che gli Officers (Director e segretario) ed i Beneficiari della società inglese e della Offshore siano soggetti diversi e non correlati da vincoli di parentela.

-.-.-.-

20 Birchin Lane
City of London
London EC3V 9DU

Tel. +44 203 751 9360
Fax. +44 207 681 2206
Mobile +44 741 282 3932

info@ascheri.co.uk
www.ascheri.co.uk
www.ascheri.academy
www.adamnelson.london
Skype: ascheri-partners

Ascheri Academy